

**COMUNE DI  
CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA  
Provincia di Savona**

**REGOLAMENTO  
DI POLIZIA URBANA**

C.C. N. 14 DEL 08.07.2022

INDICE  
TITOLO 1  
DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1 : Finalità.
- Art. 2 : Funzioni di Polizia Urbana.
- Art. 3 : Accertamento delle violazioni.
- Art. 4 : Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie.
- Art. 5 : Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento.

TITOLO 2 : SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 6 : Spazi ed aree pubbliche.
- Art. 7 : Atti vietati su suolo pubblico.

TITOLO 3 : NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 8 : Marciapiedi e portici.
- Art. 8 : Manutenzione degli edifici e delle aree cortilizie.
- Art. 10 : Operazioni di vuotatura e spurgo di pozzi neri.
- Art. 11 : Patrimonio pubblico/privato e arredo urbano.
- Art. 12: Superfici adibite a verde pubblico.
- Art. 13 : Nettezza del suolo e dell'abitato.
- Art. 14 : Sgombero neve.
- Art. 15 : Rami e siepi.
- Art. 16 : Gestione di fossi, corsi d'acqua, terreni incolti e aree libere, cantieri edili in ambito urbano ed extraurbano.
- Art. 17 : Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci e trasporto merci polverulente.
- Art. 18 : Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali.
- Art. 19 : Esposizione di panni e tappeti.
- Art. 20 : Sostanze stupefacenti
- Art. 21: Aree dismesse ed immobili oggetto di occupazioni abusive

TITOLO 4 : NORME DI TUTELA AMBIENTALE

- Art. 22 : Ripari ai pozzi, cisterne e simili.
- Art. 23 : Oggetto mobili.
- Art. 24 : Operazioni comportanti la produzione e la dispersione di polvere, terra ed altri materiali nel contesto di cantieri edili o di altra natura.
- Art. 25 : Accensione di fuochi.
- Art. 26 : Utilizzo di strumenti per la diffusione dei suoni in ambito privato.
- Art. 27 : Attività produttive ed edilizie rumorose.
- Art. 28 : Rumori prodotti da attività commerciali, pubblici esercizi e circoli.
- Art. 29 : Uso dei dispositivi antifurto.

Art. 30 : Depositi esterni.

#### TITOLO 5 : ANIMALI

Art. 31 : Animali.

Art. 32 : Custodia e tutela degli animali.

Art. 33: Cani.

Art. 34 : Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del Centro Storico.

Art. 35 : Divieto di esibizione di animali.

Art. 36: Piccioni

#### TITOLO 6 : VARIE

Art. 37 : Targhetta dell'amministratore di condominio.

Art. 38.: Raccolte di materiali e vendite di beneficenza.

Art. 39 : Accattonaggio.

Art. 40 : Artisti di strada.

Art. 41 : Divieto di campeggio libero.

Art. 42 : Contrassegno del Comune.

Art. 43 : Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

Art. 44 : Fiere e mercati – commercio ambulante

Art. 45 : Divieto di giochi sul suolo pubblico.

Art. 46 : Processioni – Cortei funebri – Manifestazioni

#### TITOLO 7 . SANZIONI AMMINISTRATIVE ED ACCESSORIE

Art. 47 : Sanzioni amministrative.

Art. 48 : Sequestro e custodia di cose.

Art. 49 : Risarcimento danni

Art. 50 : Sanzioni alternative

#### TITOLO 8 : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 51 : Abrogazioni di norme

Art. 52 : Entrata in vigore

Art. 53 : Norma finale.

## TITOLO 1 : DISPOSIZIONI GENERALI

### Art.1 : FINALITÀ.

- 1) Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
- 2) Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio e nelle aree private in cui si riscontrino difformità rispetto alle norme del presente Regolamento.
- 3) Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

### Art. 2 : FUNZIONI DI POLIZIA URBANA.

- 1) Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio del Comune che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali " e del D. Lgs. N. 112/1998.

### Art. 3 : ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI.

- 1) La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata alla Polizia Locale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria e agli accertatori operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici appositamente delegati, nonché dal Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo.
- 2) L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla Legge 24.11.1981 n. 689 e ss. mm. ed ii.
- 3) Il Sindaco può adottare specifiche Ordinanze atte a garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della Legge 689/1981.

### Art. 4 : IMPORTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE.

- 1) Le sanzioni amministrative pecuniarie previste potranno essere aggiornate con Deliberazione della Giunta entro gli importi minimo e massimo stabiliti dall'art. 7 bis del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locale (D.Lgs. 267/2000) da € 25,00 ad € 500,00.

### Art. 5 : DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER LE LICENZE E CONCESSIONI PREVISTE DAL PRESENTE REGOLAMENTO.

- 1) Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze rilasciate in base al presente regolamento, saranno in genere rilasciate per iscritto fatti salvi i casi di estrema urgenza ed in situazioni a tutela della pubblica incolumità e accordate:
  - a) Personalmente al titolare;
  - b) Senza pregiudizio dei diritti di terzi;

- c) Con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da ogni e qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
  - d) Con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;
  - e) Con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.
- Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente regolamento, dovranno essere redatte in carta resa legale (se non ricadente nel caso di esenzione di cui al D.Lgs. 642/72)

## TITOLO 2 : SPAZI ED AREE PUBBLICHE

### Art. 6 : SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

- 1) Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.
- 2) Sono, pertanto vietati gli atti o le attività o comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.
- 3) E' soggetta a preventiva autorizzazione del Comune la collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.
- 4) Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture di proprietà del Comune dell'illuminazione pubblica, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà o di pericolo alla pubblica incolumità. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà.
- 5) Le luminarie poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a mt. 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito dei veicoli, e a mt. 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.
- 6) Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CE, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati ed in funzione.
- 7) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.
- 8) Addobbi e festoni senza fini pubblicitari. Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal presente articolo.
- 9) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

- 10) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### Art. 7 : ATTI VIETATI SU SUOLO PUBBLICO E QUIETE PUBBLICA

1) Disposizione di carattere generale:

Sul suolo pubblico (strade, aree di sosta, piazze, portici etc.) aree ad uso pubblico (parchi giochi, giardini etc.) è vietato:

- 1) Lavare i veicoli;
- 2) Eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi il gioco della palla (calcio, pallamano etc), l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere nonché lo scoppio di petardi;
- 3) Scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private nonché da w.c. chimici su veicoli in genere;
- 4) Prelevare acqua da impianti o idranti pubblici o dei Vigili del Fuoco;
- 5) Gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche nonché Rii pubblici in genere schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
- 6) Bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose;
- 7) Bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici e i fornici, recando intralcio e disturbo;
- 8) Creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
- 9) Soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune;
- 10) Abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti;
- 11) Esporre i contenitori per la raccolta differenziata nei giorni ed orari non stabiliti da regolamenti o ordinanza sindacali e provvedere una volta scaricato il contenuto dalla ditta autorizzata a rimuovere immediatamente il contenitore;
- 12) Esporre fotografie, disegni, pubblicazioni e altre forme di comunicazione visiva o sonora che offendano le persone o il buongusto;
- 13) Parcheggiare i veicoli davanti a chiese, monumenti o altri beni culturali o in modo da rendere inutilizzabili o irraggiungibili idranti dei VV.FF. o altri allacciamenti di pubblica utilità;
- 14) Alle carovane di nomadi è vietato transitare con i loro mezzi di trasporto per le vie del centro storico. Essi dovranno percorrere le strade periferiche, le soste dei medesimi potranno essere consentite solo alla periferia della città e negli spazi eventualmente stabiliti dall'Amministrazione comunale.
- 15) Appoggiare velocipedi o ciclomotori ai muri, alle cancellate degli edifici e ai monumenti;
- 16) Produrre e diffondere odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti;
- 17) Scrivere sui muri, affiggere manifesti fuori dagli spazi stabiliti e deteriorare o coprire manifesti autorizzati;
- 18) Fare atti comunque contrari al buon costume, all'igiene, al decoro o all'ordine pubblico;

- 19) Introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro;
  - 20) Usufruire dei beni e/o arredi urbani in modo improprio e/o contrario alla loro destinazione d'uso, anche facendo uso, senza autorizzazione, di prese pubbliche di corrente elettrica, acqua potabile o gas ;
  - 21) Produrre schiamazzi o rumori, parlare ad alta voce, insultare o proferire parole o canti indecenti o comunque che possano offendere e disturbare, abusare di strumenti sonori /radio, stereo, amplificatori, ecc.) o di segnalazioni acustiche, scoppiare petardi, mortaretti ecc. I bambini ed i malati di mente nei luoghi pubblici, devono essere accompagnati e convenientemente controllati, onde evitare che rechino disturbo ai passanti, arrechino danno a se stessi, alle cose, persone o animali, se il fatto non costituisce reato perseguibile penalmente.
  - 22) Il suono delle campane è proibito da un'ora dopo il tramonto del sole all'alba, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi. Comunque nelle prime ore della giornata e nella serata le campane stesse potranno essere suonate con suono somnesso.
  - 23) Avere atteggiamenti e comportamenti fastidiosi e pericolosi nei confronti di altri, recando intralcio o pericolo per il flusso pedonale e veicolare, come sostare sui marciapiedi o portici causando grave intralcio, passeggiare e sostare a torso nudo o in maniera non decorosa nei confronti dell'utenza e/o della generalità; sdraiarsi per terre sul marciapiede o avvicinarsi ai veicoli in circolazione, ovvero causando disturbo alle persone presenti presso le abitazioni; tutto ciò effettuando questua e vendendo merci o offrendo servizi quali la pulizia o il lavaggio di vetri, fari o altre parti di veicoli;
  - 24) Sostare e sedersi sui gradini, soglie di ingresso di abitazioni, di attività commerciali, monumenti ed edifici pubblici o di servizio pubblico;
  - 25) Esplicare, lungo le strade ed in relazione all'utenza che viaggia su veicoli, nelle fasi di arresto, fermata e sosta, attività libere o soggette ad autorizzazione che trasmodino in un fastidio o in una modalità vessatoria o petulante per l'utente;
  - 26) E' vietato, anche nell'esplicazione di attività lavorative proposte all'utenza, applicare alla proposta modalità di approccio insistenti, minacciose o vagamente intimidatorie, tali da coartare la libera determinazione dell'avventore;
  - 27) E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti, volantini ed altri oggetti. E' parimenti vietata la consegna di volantini ai passanti e l'apposizione di volantini sui parabrezza delle auto in sosta.  
E' esclusa dall'osservanza delle disposizioni sopra citate la consegna di volantini ai passanti contenenti omaggi, sconti e similari o per propagandare manifestazioni aventi carattere culturale, religioso turistico, sportivo, politico organizzate o patrocinate da Enti pubblici o Religiosi, ovvero da Organismi sindacali, politici o sociali legalmente riconosciuti, con orari e modalità da concordarsi con la Polizia Locale o il Sindaco.
- 2) La violazione di cui al comma 1 ai punti 3, 4, 7, 19, 20, 21, 22, 23, 24 comporta una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 e l'obbligo di cessare immediatamente l'illecito in corso e/o l'obbligo di rimessa in pristino dei luoghi.
  - 3) Le violazioni di cui al comma 1 ai punti non individuati nel precedente comma, comportano una sanzione amministrativa da € 15,00 a € 150,00

### TITOLO 3 : NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

#### Art. 8 : MARCIAPIEDI E PORTICI.

- 1) Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti, i proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi di loro proprietà prospicienti le strade.
- 2) Non si possono percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ed eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.
- 3) Le violazioni di cui sopra comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### Art. 8 : MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE CORTILIZIE.

- 1) I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi, delle persiane e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, gronde, pluviali, rivestimenti in genere, ecc... al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile e della pubblica incolumità. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale previo rispetto delle norme paesaggistiche ed edilizie. Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale, deve comunque segnalare il guasto all'Autorità comunale. Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.
- 2) Le insegne, le persiane e le vetrate così come i cornicioni e sporti devono essere bene e solidamente assicurati. Le persiane quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo-
- 3) I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civili (che non possono essere divelti o alterati).
- 4) I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta di acqua piovana o stillicio sul suolo pubblico.
- 5) Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di grondaie debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nell'apposita rete di scolo delle acque bianche, ove esistano. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.
- 6) I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e allo spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri ecc... come disposizioni legislative D.Lgs 152/2006 e ss. mm. ed ii.
- 7) Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e mantenimenti di uno stato decoroso delle aree cortilive, specialmente quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio. I proprietari dei fabbricati hanno inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza, al fine di garantire il decoro e la salubrità dei centri abitati e degli edifici.
- 8) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedi posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque

l'accesso al Comune e/o ad imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.

- 9) Le violazioni di cui ai commi 1,3 e 4 comportano una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 10) Le violazioni di cui ai commi 5,6, e 7 comportano una sanzione da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 11) La violazione di cui al comma 2 comporta una sanzione amministrativa da € 15,00 a € 90,00.

#### Art. 10 : OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DI POZZI NERI.

- 1) Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte specializzate adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperdere i liquidi (veicoli autospurgo).
- 2) Le violazioni di cui sopra comportano una sanzione amministrativa da e 75,00 a € 450,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### Art. 11 : PATRIMONIO PUBBLICO/PRIVATO E ARREDO URBANO.

- 1) Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato modificare lo stato dei luoghi, arrecare danni ed in particolare :
  - a) Apporre, disegnare ovvero incidere scritti, segni, figure o adesivi, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;
  - b) Modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici , anche tramite vegetazione spontanea, fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
  - c) Spostare le panchine dalla loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi vari di arredo urbano in genere, compreso la segnaletica in caso di divieto di transito provvisorio;
  - d) Collocare direttamente o indirettamente su pali dell'illuminazione pubblica, paline semaforiche, segnali stradali, o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea o di emergenza pubblica, limitata alle alberature senza utilizzo di metodi invasivi, per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose.
- 2) Su edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari, è vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino.

#### Art. 12: SUPERFICI ADIBITE A VERDE PUBBLICO.

- 1) Tenuto conto della notevole importanza che il verde ha assunto per i cittadini sia dal punto di vista ambientale che sociale; considerata la necessità di mantenere e salvaguardare da danneggiamenti e da atti vandalici nel migliore dei modi detto patrimonio; sulle superfici adibite a verde pubblico è vietato :
  - a) La libera circolazione degli animali, agli stessi è consentito l'accesso a condizione che siano portati al guinzaglio e dotati di museruola se di indole mordace, e comunque sempre accompagnati e controllati (DPR 320/1954, Ord. Min. Salute 14/01/2008, e 03.03.2009 e ss. mm. ed ii);

- b) La circolazione e la sosta dei veicoli a motore non autorizzati, nei vialetti e sul verde ad eccezione dei veicoli autorizzati, forze di Polizia, soccorso;
  - c) Danneggiare piante, arbusti, strappare e cogliere fiori dalle aiuole;
  - d) Danneggiare le strutture di qualsiasi tipo: siepi, staccionate, pali della luce, segnaletica ed altri ripari, sedili, fontane, giochi per bambini, vasche e qualsiasi altro oggetto sia posto al pubblico uso ed ornamento;
  - e) Adibire panchine a giaciglio o salirvi sopra con i piedi, scavalcare transenne o strutture messe a riparo di parchi e laghetti nonché per lavori edili;
  - f) Abbandonare rifiuti o quant'altro lorda il suolo pubblico;
  - g) Salire sugli alberi, appendervi o affiggervi qualsiasi cosa, scagliare loro pietre, bastoni e simili ed appoggiarvi velocipedi e ciclomotori, e qualsiasi tipo di danneggiamento;
  - h) Molestare, catturare ed infastidire gli animali in genere;
  - i) Accamparsi con roulotte, tende ecc. su aree verdi senza autorizzazione del Comune;
- 2) L'uso dei giochi situati all'interno dei parchi da parte degli utenti aventi età superiore a quanto imposto sulla targhetta di omologazione impressa sul gioco stesso. In mancanza della targhetta, l'uso di un gioco è consentito ad utenti di età inferiore o uguale ad anni 12.
  - 3) La violazione di cui al comma 1, punti a e b comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 300,00 e l'obbligo di cessare immediatamente l'illecito in corso;
  - 4) Le violazioni di cui al comma 1 punto d) comporta una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi
  - 5) Le altre violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### Art. 13 : NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO.

- 1) Fermo restando quanto previsto per le attività mercatali, è fatto d'obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.
- 2) Fermo restando quanto previsto al successivo art. 18 è fatto d'obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta.
- 3) I contenitori per la raccolta dei medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
- 4) Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via, fatto salvo i giorni per raccolta differenziata porta a porta;
- 5) E' proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura dei veicoli e simili. Sono altresì vietati la riparazione dei veicoli e simili, salvo se determinate da causa di forza maggiore o fortuite.
- 6) E' proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza autorizzazione dell'autorità competente, salvo se determinate da causa di forza maggiore o riparazioni urgenti (previa comunicazione al comune)
- 7) I portici, i prospetti degli edifici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura e spese dei proprietari o

conduttori, essere mantenuti costantemente puliti ed in stato decoroso. Salvo occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale SE A VISTA PUBBLICA, devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia in qualsiasi modo causa di disturbo, fastidio o di impedimento.

- 8) Le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 4 comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione immediata delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto dal presente articolo.

#### Art. 14 : SGOMBERO NEVE.

- 1) I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di eventuali neviccate hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo (soluzioni sciogli neve o antighiaccio).
- 2) Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.
- 3) Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione della neve ivi depositata.
- 4) La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta rifiuti.
- 5) La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa sul suolo.
- 6) E' fatto d'obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
- 7) Le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 6 comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 8) Le violazioni di cui ai commi 3,4, e 5 comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### Art. 15 : RAMI E SIEPI.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 29 del Codice della Strada:

- 1) I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari.
- 2) Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai mt. 2,70, al di sopra del marciapiede, e mt. 5,50 se sporgono sopra la carreggiata a condizione che non rechino pregiudizio alla pubblica incolumità ad insindacabile giudizio degli operatori comunali.
- 3) I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.
- 4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### Art. 16 : GESTIONE DI FOSSI, CORSI D'ACQUA, TERRENI INCOLTI E AREE LIBERE, CANTIERI EDILI IN AMBITO URBANO ED EXTRAURBANO.

- 1) I proprietari frontisti, concessionari e/o affittuari dei fossi irrigui e di scolo, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità sono tenuti :
  - Alla pulizia e all'espurgo dei fossi di scolo e di irrigazione antistanti la proprietà in modo da garantire e mantenere libero il deflusso delle acque;
  - Al mantenimento delle sponde dei fossi laterali alle strade in modo da impedire il franamento del terreno;
  - Alla pulizia e mantenimento dei cigli, da eseguirsi nel rispetto della normativa in materia forestale e dello stato vegetazionale, di sottobosco e ripariale d'alto fusto, esistente;
  - All'esecuzione del taglio dei rami che protendono oltre il ciglio stradale;
  - Al mantenimento in efficienza del fondo fosso e alla pulizia interna delle tubazioni costituenti i passi carrai, sino a ripristinare la naturale primitiva pendenza, consentendo così il regolare deflusso delle acque;
  - Alla pulizia dei fossati dai rifiuti di qualsiasi natura che possano ostruire i tratti tombati.
- 2) E' vietato incendiare o diserbare chimicamente le sponde dei fossi, gli scoli dei canali, degli argini dei fiumi, delle aree incolte in genere, con la sola eccezione delle scoline poderali ed interpoderali per quanto riguarda il diserbo chimico.
- 3) E' vietato preparare soluzioni di fitofarmaci, diserbanti o disseccanti sulle rive e sui ponti dei fossi e canali di scolo e di irrigazione.
- 4) I proprietari, concessionari e/o affittuari dei terreni, delle aree libere, delle arginature dei fiumi e dei corsi d'acqua, delle aree cortilive, delle aree verdi dei cantieri edili ubicate nel territorio del Comune, sono tenuti a :
  - Non lasciare in deposito sugli stessi terreni materiale di qualsiasi natura, tale da offrire rifugio ad insetti o altri animali che siano potenziali veicoli di malattie o comunque di inconvenienti igienico sanitari.
  - Nel contesto del centro abitato, formalmente individuato, al fine di evitare problemi di igiene, disagio per le abitazioni circostanti ed altri terreni, si deve mantenere le aree in questione pulite ed in perfetto ordine attraverso tagli periodici della vegetazione, taglio degli arbusti delle sterpaglie e dei rovi cresciuti anche impropriamente nei terreni incolti, motivo di degrado ambientale e fonte di sporcizia che può favorire il proliferare di animali pericolosi per la salute pubblica (topi, rettili ecc...) di insetti nocivi e fastidiosi (zanzare, mosche ecc...), l'innescare e la propagazione di incendi con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni nonché il ristagno di acqua a seguito di abbondanti piogge. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al di fuori del centro abitato, come sopra individuato, nei casi di cui i terreni e le aree di cui trattasi siano ubicate ad una distanza inferiore ai ml. 30,00 dalla perimetrazione dello stesso, dalle abitazioni, da strutture pubbliche di ogni natura o da strutture private ospitanti attività di pubblica frequentazione.
  - Al di fuori del centro abitato, formalmente individuato, nonché nella fascia di rispetto individuata nel precedente comma, mantenere le aree in questione in condizioni tali da non recare disagio alla collettività per cause ricondotte ad inconvenienti igienico sanitari e da prevenire il rischio di incendi soprattutto nella stagione estiva.
- 5) E' vietato l'abbandono di attrezzature e materiali edili, materiali rifiuti di ogni genere, mezzi agricoli dismessi e di ogni altra cosa il cui deposito non sia compatibile con la destinazione urbanistica e d'uso delle aree in questione.
- 6) Ai fine di consentire il regolare deflusso delle acque, tutti i fossi anche non ricadenti nella fattispecie di cui al comma 1, devono essere sottoposti da parte dei proprietari o dei conduttori dei fondi alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria descritte dal medesimo comma.

- 7) E' vietato, nelle aree confinanti con suolo pubblico, effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.
- 8) Le attività di pulizia e manutenzione di cui al presente articolo dovranno essere poste in essere nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio nonché delle faune selvatica ed ittica. Tali operazioni dovranno altresì attenersi alla normativa in materia forestale tutelante lo stato vegetazionale arboreo e arbustivo esistente ed essere al mantenimento delle qualificazioni culturali in atto, caratterizzanti i terreni al momento dell'intervento. In caso di sopraggiunto insediamento di vegetazione arborea e arbustiva, l'individuazione della classificazione dell'area dovrà essere ricondotta alle normative forestali vigenti in materia;
- 9) Se le operazioni di pulizia e manutenzione di cui al presente articolo prevedono l'eliminazione dei residui vegetali per mezzo di fuoco, le stesse dovranno essere condotte in ottemperanza a quanto disposto dalle normative forestali vigenti in materia nonché dall'art. 22 del presente regolamento;
- 10) Le violazioni alle disposizioni dei commi di cui al presente articolo, sono punite con sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. In caso di inosservanza degli obblighi imposti, indicati nel verbale di accertamento o contestazione della violazione, l'ente, attraverso l'ufficio preposto, provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tale circostanza, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore o dell'obbligato in solido.

**Art. 17 : PULIZIA DEI LUOGHI DI CARICO E SCARICO DELLE MERCI E TRASPORTO MERCI POLVERULENTE.**

- 1) Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi genere, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.
- 2) Il trasporto di merci e materiali di natura polverulenta, deve essere effettuato soltanto con veicoli dotati di dispositivo di protezione e/o copertura, tali da non disperdere materiale in atmosfera.
- 3) La violazione di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa da e 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

**Art. 18: PULIZIA DELLE AREE LIMITROFE A PUBBLICI ESERCIZI ED ESERCIZI COMMERCIALI.**

- 1) I titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita. Gli stessi dovranno altresì predisporre appositi posacenere all'esterno delle attività e dei locali.
- 2) Le violazioni di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

**Art. 19 : ESPOSIZIONE DI PANNI E TAPPETI.**

- 1) E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti similari su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, se creano disturbo o pericolo, nonché è vietato sciorinare, distendere ed appendere

- per qualsiasi motivo la biancheria o panni fuori dalle finestre sui terrazzi o poggioli prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico e comunque visibili dal suolo pubblico.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### Art. 20 –SOSTANZE STUPEFACENTI

1) Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale è vietato:

- a) cedere a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti;
- b) acquistare, anche per solo uso personale, sostanze stupefacenti;
- c) consumare, individualmente o in gruppo, sostanze stupefacenti;
- d) adottare condotte che possano agevolare o favorire in qualsiasi modo i comportamenti di cui ai punti che precedono.

Le violazioni di cui alle lettere precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 75,00 ad € 450,00 oltre che il fatto non costituisca reato.

#### Art. 21 – AREE DISMESSE ED IMMOBILI OGGETTO DI OCCUPAZIONI ABUSIVE

Salvo situazioni contingibili ed urgenti, che potranno essere oggetto di provvedimenti specifici, i proprietari e/o conduttori legittimi di immobili/aree dismesse che versano in stato di abbandono e/o oggetto di occupazione abusiva sono tenuti:

- a) alla realizzazione di opere idonee ad evitare accessi non autorizzati nella proprietà;
- b) alla bonifica dell'area;
- c) all'attivazione di idonea sorveglianza dell'immobile;
- d) alla messa in sicurezza dell'immobile attraverso idonei interventi statici e di ripristino;

L'idoneità delle operazioni svolte in ottemperanza ai suindicati punti a) e d) dovrà essere asseverata da tecnico abilitato.

Le violazioni di cui alle lettere precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 75,00 ad € 450,00 oltre che il fatto non costituisca reato.

### TITOLO 4 : NORME DI TUTELA AMBIENTALE

#### Art. 22 : RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI.

- 1) I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiale di qualsiasi natura.
- 2) Le violazioni di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1.

#### Art. 23 : OGGETTO MOBILI.

- 1) Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
- 2) L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.
- 3) La violazione di cui al comma 1 e 2 comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 150,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

**Art. 24 : OPERAZIONI COMPORTANTI LA PRODUZIONE E LA DISPERSIONE DI POLVERE, TERRA ED ALTRI MATERIALI NEL CONTESTO DI CANTIERI EDILI O DI ALTRA NATURA.**

- 1) E' fatto d'obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre, balconi e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti e alle cose altrui.
- 2) E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e/o sabbiatura, senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.
- 3) Nei cantieri edili, o nel contesto di ogni altra attività a carattere artigianale e commerciale, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare sulle strade o in altre proprietà. Nel contesto dei cantieri edili è comunque vietato sollevare e/o disperdere polveri di qualsiasi natura all'esterno degli stessi creando disagio alla collettività.
- 4) Nei cantieri stradali ed edili, nonché in ogni altra situazione a cui possono essere ricondotte le problematiche trattate nel presente comma, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari ad evitare l'imbrattamento del suolo pubblico causato dal trasporto indiretto della terra, o di ogni altro materiale, aderente agli pneumatici (cingoli etc.) dei veicoli dagli stessi defluenti.
- 5) Nel contesto dei cantieri si dovrà provvedere alla pulizia dei tratti di stradali e delle aree pubbliche o aperte al pubblico, confinanti o conducenti agli stessi, quando il transito dei veicoli, a qualsiasi titolo accedenti o defluenti, provochi imbrattamento mediante spargimento del carico trasportato o mediante il trasporto indiretto di terra o fango attraverso gli organi di locomozione (pneumatici, cingoli, ecc.).
- 4) La violazione di cui ai commi 1 e 2, comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 6) Le violazioni di cui ai commi 3, 4 e 5 comportano una sanzione amministrativa da € 75,00 ad € 450,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

**Art. 25 : ACCENSIONE DI FUOCHI.**

- 1) L'accensione di fuochi è vietata:
  - Per cottura e consumo alimenti in tutto il territorio comunale ad eccezione nei casi consentiti in proprietà privata ed eventuali deroghe motivate;
  - A partire da un'ora prima del tramonto fino ad un'ora dopo l'alba. Dalle ore 11,30 alle ore 14,00. Entro tali periodi ed a prescindere dall'ora di accensione, i fuochi dovranno essere spenti;
  - All'interno dell'area del Centro Abitato, formalmente individuato, ed all'esterno della stessa per una fascia di rispetto, oltre il perimetro, di ml. 20,00;
  - A distanze inferiori ai 20 metri dalle abitazioni, ed edifici di ogni genere e destinazione, fatte salve le limitazioni comunque imposte dal presente articolo e dalla normativa vigente;
  - In zone soggette a vincolo idrogeologico, in terreni forestali e a distanze inferiore a 100 metri da essi, salvo deroghe previste da legislazione statale e/o regionale;
  - A distanze inferiori di 100 mt. dalle aree boscate, salvo deroghe previste da legislazione statale e/o regionale;

- Ad una distanza inferiore ai mt. 80 dalle autostrade, ai 30 metri dalle strade Provinciali o Statali e ai 20 metri dalle strade comunali;
  - Ovunque, nei periodi in cui è decretato lo stato di grave pericolosità di incendi ex art. 42 L.R. n.4/1999;
  - Se finalizzata ad eliminare rifiuti derivanti dalle attività commerciali, agricola, artigianale ed edilizia presso i rispettivi luoghi o cantieri di produzione. I residui derivanti da attività agricola imprenditoriale (azienda agricola), ai sensi del D.Lgs 152/2006, sono classificati rifiuti e pertanto soggetti alle modalità di smaltimento previste dallo stesso decreto. Pertanto lo smaltimento degli stessi a mezzo del fuoco è consentito;
  - Se finalizzata ad eliminare rifiuti quali ad esempio : sacchi di carta, pneumatici, cartoni, materie plastiche, stracci, contenitori di fitofarmaci o medicinali, rifiuti prodotti da terzi, compreso in tal caso anche gli scarti agricoli.
- 2) L'accensione dei fuochi, nei limiti fissati al comma precedente, dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- Solo ed esclusivamente per eliminazione dei residui vegetali derivanti da attività agricole e dalla manutenzione delle corti abitative, esclusivamente ricondotte ad attività private non a scopo commerciale o di lucro;
  - Divieto di accensione e totale assenza di fuochi da un'ora prima del tramonto sino ad un'ora dopo l'alba, dalle ore 11,30 alle ore 14,00;
  - Disposizione immediata di acqua corrente in quantità e con potenziale di flusso adeguati;
  - L'accensione del fuoco dovrà essere effettuata esclusivamente su terra smossa o sabbia interessanti altresì un'adeguata fascia di rispetto attorno al falò;
  - Pulizia generale dell'area o del terreno attorno interessato dall'accensione del fuoco;
  - Assenza totale di vento;
  - Il fumo prodotto dalle operazioni di bruciatura non dovrà interessare tratti viari;
  - I materiali da bruciare, riuniti in cumuli, devono essere assistiti fino allo spegnimento del fuoco e delle braci;
  - Nell'accensione di fuochi bisogna attenersi alle disposizioni vigenti. In ogni caso non dovranno essere arrecati pericolo, danno, rischio o disturbo nei confronti della cittadinanza, delle cose e degli animali.
- 3) Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
- 4) L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree pubbliche appositamente attrezzate e su quelle private, a condizione che non venga arrecato danno o disturbo a terzi e non vengano poste in essere potenziali condizioni di pericolo o rischio;
- 5) E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legno, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, l'ufficio competente (ufficio tecnico comunale) riterrà di dover prescrivere. E' pure vietato costruire depositi di materiale infiammabile negli scantinati, salvo le normali scorte di ricarica.
- 6) Le violazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, comportano una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 7) Le violazioni di cui al comma 5) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 26 : UTILIZZO DI STRUMENTI PER LA DIFFUSIONE DEI SUONI IN AMBITO PRIVATO.

- 1) E' vietato produrre rumori o, suoni di qualunque specie che possano recare disturbo ai vicini.
- 2) Nei centri abitati, o comunque in contesti caratterizzati da edifici comprendenti private abitazioni, e comunque in contesto privato, è concesso l'uso di apparecchiature utilizzate per i lavori domestici, strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi ed altri simili strumenti o apparecchi per la diffusione del suono purchè, dalle ore 22,30 alle ore 08,00, il suono possa essere percepito esclusivamente all'interno dell'abitazione o del locale adibito ad uso privato. L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori in ambito domestico di manutenzione e giardinaggio, con rumori o suoni udibili dall'esterno, è consentito :
  - Nei giorni feriali, dalle ore 8,00 alle 13,00 e dalle 14,30 alle ore 20,00;
  - Nei giorni festivi, dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle 15,30 alle ore 19,00.
- 3) La pubblicità fonica è consentita, previa autorizzazione ai sensi dell'art. 23 del Codice della Strada, nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle 15,00 alle ore 19,00.
- 4) Le violazioni dei commi 1 e 2 comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.
- 5) Le violazioni del comma 3 comportano una sanzione amministrativa prevista dall'art. 23/11 e 12 del Codice della Strada.

**Art. 27 : ATTIVITÀ PRODUTTIVE ED EDILIZIE RUMOROSE.**

- 1) I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici ecc..) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia (vedasi Piano Comunale di Zonizzazione Acustica).
- 2) Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrano nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente:
  - dal 1 ottobre al 31 maggio, dalle ore 07,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle 19,00 dei giorni feriali;
  - dal 1 giugno al 30 settembre, dalle ore 8,00 alle 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 20,00 dei giorni feriali;
 Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo dei macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il valore contenuto nella fascia su cui ricade la lavorazione contenuto nel Piano Comunale di Zonizzazione Acustica vigente, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi.
- 3) Nell'esercizio di attività anche sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, ecc...
- 4) Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2. Le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dal Sindaco.  
 La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività temporanea.

- 5) Tutto quanto ai commi precedenti deve rispettare ulteriormente la classificazione acustica del territorio vigente nel Comune.
- 6) Le violazioni di cui ai commi 1,2,3, comportano una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.
- 7) La violazione di cui al comma 4 comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 10, comma 3 della L. 447/1995 e ss. mm. ed ii.

#### Art. 28 : RUMORI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI, PUBBLICI ESERCIZI E CIRCOLI.

Gli orari degli esercizi di commercio, degli esercizi pubblici e degli esercizi di vendita al pubblico sono stabiliti con ordinanza del Sindaco, sentiti la maggioranza degli stessi.

- 1) I titolari di licenza e i presidenti dei circoli devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 01,00 e le ore 8,00.  
Qualora i locali siano collocati in edifici isolati, dei quali costituiscano l'unica unità abitativa, e data facoltà ai titolari di richiedere preventiva deroga a tali limitazioni orarie al Sindaco; tale deroga potrà essere revocata in presenza di accertamenti della polizia municipale e di altri organi di polizia, con i quali vengano evidenziati fenomeni di disturbo alla quiete e al riposo delle persone.
- 2) Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, soggetti a dondolo, videogames e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 01,00 fino alle ore 8,00 del giorno successivo.
- 3) Gli esercenti hanno l'obbligo di indicare i prezzi delle merci esposte sui banchi di vendita o nelle vetrine o all'esterno del negozio, in modo chiaro e ben visibile.
- 4) I gestori dei locali e dei luoghi di ritrovo di cui al comma 1 destinati ad attività lavorativa o attività di servizio pubblico o altro luogo di ritrovo, ove si determini l'aggregazione di avventori all'interno o all'esterno del locale, devono porre in essere tutte le cautele e, le attività possibili atte a scoraggiare comportamenti causanti disturbo, disagio o pericolo.
- 5) Tutto quanto ai commi precedenti deve rispettare ulteriormente la classificazione acustica del territorio vigente del Comune.
- 6) La violazione di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni sonore.

#### Art. 29 : USO DEI DISPOSITIVI ANTIFURTO.

- 1) Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1 lettera g) della L. 447/1995 e ss. mm. ed ii., i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi.
- 2) Chiunque utilizzi dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo ben visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.
- 3) Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e Relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentire una eventuale

disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

- 4) La violazione di cui al comma 1 comporta una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo.
- 5) Le violazioni di cui ai commi 2 e 3 comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

#### Art. 30 : DEPOSITI ESTERNI.

- 1) E' vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta, per qualsiasi finalità.
- 2) Le violazioni di cui al comma precedente comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 ed il trasgressore è tenuto alla rimessa in pristino dei luoghi.

### TITOLO 5 : ANIMALI

#### Art. 31 : ANIMALI.

- 1) I proprietari, possessori o conduttori a qualunque titolo di animali devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.
- 2) Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.
- 3) Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00.

#### Art. 32 : CUSTODIA E TUTELA DEGLI ANIMALI.

- 1) Ai proprietari, possessori o conduttori a qualunque titolo di animali è vietato:
  - a) Consentire che gli animali con deiezioni sporchino i portici, i marciapiedi o altri spazi pubblici. In caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia devono provvedere alla immediata pulizia del suolo;
  - b) Effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
  - c) Tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree pubbliche;
  - d) Lasciare vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla;
  - e) Infossare spoglie animali su suolo pubblico o ad uso pubblico;
- 2) I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i felini sono alimentati, nonché alla rimozione dei contenitori utilizzati a tale scopo.
- 3) Ulteriori modalità di mantenimento degli animali e comportamenti vietati, ai fini della tutela del loro benessere, sono previste e disciplinate dalle leggi e regolamenti vigenti in materia di Protezione e Tutela degli Animali.
- 4) Le violazioni di cui ai commi 1 e 2 comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### Art. 33: CANI.

- 1) E' fatto assoluto divieto di lasciare vagare incustoditi i cani sul territorio Comunale.
- 2) I proprietari, possessori o conduttori a qualunque titolo di cani, sono tenuti a condurli con apposito guinzaglio, non sono ammessi in centro abitato e comunque in luogo aperto al pubblico i cosiddetti guinzagli estensibili. Gli stessi devono usare, per i cani cosiddetti

morsicatori o di indole mordace (di qualunque razza o taglia) già segnalati al Servizio Veterinario dell'ASL competente, oltre al guinzaglio anche idonea museruola.

- 3) Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia nei soli momenti in cui vengono utilizzati per attività venatoria.
- 4) I proprietari e i conduttori dovranno essere dotati di idonea attrezzatura atta alla rimozione delle deiezioni degli animali comunque, nella dotazione minima, di un involucri. Gli stessi dovranno provvedere all'immediata e totale asportazione delle deiezioni dei cani, facendo uso di idonea attrezzatura, provvedendo a depositare gli involucri adeguatamente chiusi negli appositi contenitori o nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti.
- 5) I cani, se custoditi all'interno di proprietà, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti, anche aumentando l'altezza della recinzione.
- 6) Ove siano custoditi cani è fatto d'obbligo, al proprietario o detentore, di segnalare la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.
- 7) I proprietari di cani, gli allevatori e i detentori di cani a scopo di commercio sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina del Comune di residenza (se esistente) entro 30 giorni dalla nascita dell'animale o da quando ne vengono, a qualsiasi titolo, in possesso.
- 8) I proprietari dei cani, entro 30 giorni dalla data di iscrizione, sono tenuti all'identificazione degli animali, mediante microchips, tramite servizi veterinari e ASL, e consegnare al comune ricevuta comprovante l'avvenuta identificazione nei successivi 20 giorni.
- 9) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 75,00 ad € 450,00.

#### Art. 34 : DETENZIONE DI ANIMALI DA REDDITO O AUTOCONSUMO ALL'INTERNO DEL CENTRO STORICO.

- 1) Nel Centro Storico non è ammessa la detenzione di animali da reddito o autoconsumo, ad eccezione di animali da affezione domestici (conigli, criceti, pappagalli ecc) nonché di cani e gatti. Gli animali devono essere tenuti secondo le norme igienico sanitarie dei regolamenti e Leggi vigenti in materia.
- 2) L'apicoltura non è consentita nel Centro Storico ne nel Centro Abitato.
- 3) L'uccisione di animali per autoconsumo non è consentita nel Centro Storico
- 4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### Art. 35 : DIVIETO DI ESIBIZIONE DI ANIMALI.

- 1) E' vietato esporre e comunque utilizzare a scopo di lucro od in pubblici spettacoli animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche o comunque a specie protette.
- 2) E' vietato esporre animali per scopi di accattonaggio;
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00

#### Art. 36 –PICCIONI

1) I proprietari e gli amministratori condominiali degli edifici situati nel territorio comunale e chiunque, a qualsiasi titolo, vanti diritti reali su immobili utilizzati dai piccioni per la nidificazione e lo stazionamento, devono provvedere a propria cura e spese a:

a) schermare con adeguate reti a maglie sottili, o con altro mezzo idoneo, le aperture permanenti di abitazioni quali soffitte, solai, sottotetti e qualunque altra struttura che, consentendone l'accesso, possa offrire riparo o luogo per la nidificazione ai suddetti volatili;

- b) installare, ove possibile, dissuasori sui punti di posa (cornicioni, terrazzi, pensiline, davanzali ecc.) onde impedirne lo stazionamento;
- c) provvedere alla regolare pulizia di ogni luogo di proprietà, evitando l'accumularsi di escrementi degli animali in questione, anche sul suolo pubblico in fregio alla proprietà;
- d) provvedere alla disinfestazione delle zone colonizzate;

2) E' vietato somministrare cibo ai piccioni presenti sul territorio comunale.

Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo di porre rimedio alla situazione creatasi.

## TITOLO 6 : VARIE

### Art. 37 : TARGHETTA DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO.

- 1) Gli amministratori di condomini devono provvedere ad esporre accanto al portone di ingresso dei condomini di competenza o nell'atrio una targhetta indicante il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico.
- 2) La targhetta, per non essere assoggettata alla normativa relativa all'imposta pubblicitaria, deve essere delle dimensioni massime di cm. 15 x cm. 10.
- 3) La targhetta, se esposta accanto al portone di ingresso di condomini siti all'interno di zone A ed edifici di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale, deve essere realizzata esclusivamente in ottone.
- 4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria dal € 50,00 ad € 300,00;

### Art. 38.: RACCOLTE DI MATERIALI E VENDITE DI BENEFICIENZA.

- 1) La raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate su aree pubbliche, è soggetta all'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
- 2) Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazione e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso di delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente.
- 3) Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.
- 4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

### Art. 39 : ACCATTONAGGIO.

- 1) E' vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti. L'accattonaggio non è consentito nei luoghi del territorio comunale di seguito indicati :
  - Presso intersezioni stradali
  - All'interno o in prossimità di mercati, fiere o similari
  - Davanti ed in prossimità di luoghi di culto
  - Davanti o in prossimità degli ingressi degli esercizi commerciali
  - Davanti o in prossimità di uffici pubblici, istituti bancari e uffici postali
  - Nel Centro Storico in genere

- 2) La violazione del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di € 100,00 e l'allontanamento immediato del soggetto.

Art. 40 : ARTISTI DI STRADA.

- 1) L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività degli "artisti di strada" è richiesta soltanto nei casi in cui l'esercizio dell'attività medesima comporti la sottrazione dello spazio all'uso pubblico. In ogni caso le attività in parola devono avvenire nel rispetto dell'art. 24 del presente regolamento, delle norme del Codice della Strada al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale.
- 2) L'autorizzazione all'occupazione di spazio pubblico e la relativa sanzione amministrativa sono disciplinate dai vigenti Regolamenti e Leggi in materia.

Art. 41 : DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO.

- 1) In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsivoglia specie di campeggio e/o attendamento e/o forma similare (sosta camper o roulotte con posa tavolini e sedie), è inoltre vietato ai possessori o conducenti di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.
- 2) E consentita la sola sosta di camper negli stalli di parcheggio ove consentiti;
- 3) Gli operatori di Polizia Locale e le altre forze di Polizia presenti sul territorio, sono tenuti a dare immediata esecuzione della presente disposizione con le modalità che riterranno più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre forze di Polizia.
- 4) Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 e a questa consegue, di diritto, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del Codice della Strada avvalendosi delle ditte private che hanno in concessione il servizio le quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto.

Art. 42 : CONTRASSEGNO DEL COMUNE.

- 1) E' vietato usare lo stesso del Comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.
- 2) La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 43 : COLLOCAMENTO DI TAVOLI, SEDIE E PIANTE ORNAMENTALI SULL'AREA PUBBLICA

- 1) Fatto salvo le disposizioni di cui al nuovo Codice della Strada è consentito collocare, fatti salvi i diritti di terzi, nei portici, marciapiedi ecc. piante ornamentali soltanto a favore dei

- proprietari dei fabbricati o esercizio pubblico frontista, con totale responsabilità per danni a persone, cose e animali a carico dei collocatari;
- 2) Per la posa di tavolini e sedie antistante l'esercizio commerciale o P.E. è necessario ottenere l'Autorizzazione per occupazione del suolo pubblico comunale;
  - 3) Comunque sui marciapiedi, portici o banchine deve essere riservata alla circolazione pedonale una zona di almeno ml. 1,20 di larghezza (salvo deroghe) ed in ogni caso non dovrà costituire intralcio alla circolazione dei veicoli e pedonale;
  - 4) I tavolini e le sedie da esporre innanzi all'esercizio commerciale devono essere preferibilmente in legno o in metallo color antracite inoltre devono essere solidi, decorosi, uniformi a colori intonati e sempre puliti, l'Amministrazione Comunale si riserva la decisione in sede di richiesta di autorizzazione.
  - 5) Le violazioni di cui ai commi precedenti, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### Art. 44 : FIERE E MERCATI – COMMERCIO AMBULANTE

- 1) Le fiere, mercati e mercati straordinari in genere, saranno tenuti nelle piazze e nei luoghi pubblici compreso i porticati ad uso pubblico, previa autorizzazione degli eventi da parte della Giunta Comunale / Consiglio Comunale. Le concessioni delle licenze per occupazione di suolo pubblico è rilasciata alle condizioni previste dal regolamento occupazione spazi ed aree pubbliche, le stesse potranno essere rilasciate anche ad un solo soggetto organizzatore da cui saranno gestite per l'installazione degli espositori.
- 2) La merce esposta alla pubblica vendita deve essere sistemata su appositi banchi e comunque mai depositata al suolo.
- 3) Il commercio ambulante è consentito soltanto nelle aree dei pubblici mercati ed in aree stabilite dall'Amministrazione Comunale.
- 4) Soltanto eccezionalmente l'Amministrazione Comunale potrà, a tempo limitato, concedere speciali permessi atti a favorire coloro che ne facciano espressa domanda e per particolari contingenze.
- 5) Le violazioni di cui ai commi precedenti, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### Art. 45 : DIVIETO DI GIOCHI SUL SUOLO PUBBLICO.

- 1) Sul suolo pubblico adibito a transito sia veicolare che pedonale, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità o intralcio alla circolazione, fatto salvo durante sagre e fiere, quando ciò è autorizzato;
- 2) E' vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare personae, cose o animali, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti, comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della immediata cessazione dell'attività in essere.

#### Art. 46 : PROCESSIONI – CORTEI FUNEBRI – MANIFESTAZIONI

- 1) Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari più brevi e preventivamente concordati con

l'Amministrazione comunale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune e eventuale comunicazione art. 18 TULPS, ad eccezione dei cortei funebri ed ove è prevista la chiusura al traffico veicolare.

## TITOLO 7 . SANZIONI AMMINISTRATIVE ED ACCESSORIE

### Art. 47 : SANZIONI AMMINISTRATIVE.

- 1) La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della legge 24.11.1981 n. 689 e ss. mm. ed ii., l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei singoli articoli.
- 2) Qualora le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
- 3) Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore. Nel caso in cui si tratti di proprietà condominiale, qualora non sia possibile individuare il condominio trasgressore, sarà ritenuto responsabile per il ripristino il condominio, nella persona dell'Amministratore se esistente o i proprietari in solidi tra loro.
- 4) Qualora il trasgressore non adempie agli obblighi imposti dall'organo accertatore, indicati nel verbale di accertamento o contestazione della violazione, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.
- 5) Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito di presentarsi entro il termine stabilito nell'invito medesimo, all'ufficio di polizia locale per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 450,00 sempre che il fatto non costituisca reato.
- 6) Qualora il trasgressore non ottemperi all'obbligo di cessazione dell'attività o del comportamento difforme a quanto stabilito nel presente regolamento, l'Autorità comunale, individuata ai fini del presente regolamento nel Responsabile del Servizio la Polizia Locale, ordina la cessazione dell'attività o del comportamento, intimandone la cessazione immediata. L'inottemperanza a tale ordinanza è sanzionata con una pena pecuniaria da € 150,00a € 500,00 (sempre che il fatto non costituisca reato).
- 7) L'inottemperanza all'obbligo di rimessa in pristino di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, è sanzionato con pena pecuniaria da € 150,00 a € 500,00.

### Art. 48 : SEQUESTRO E CUSTODIA DI COSE.

- 1) Gli addetti al controllo, all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione, e procedere al sequestro cautelare delle cose che sono il prodotto dell'illecito, sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione. Nell'effettuare il sequestro, si

dovranno osservare le modalità di cui alla Legge 689/1981 e il D.P.R. 571/1982 e loro ss. mm. ed ii..

- 2) L'autorità amministrativa competente potrà con ordinanza ingiunzione disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione, sempre che le cose appartengano a una delle persone tenute al pagamento della sanzione.  
In materia dovranno comunque osservarsi le norme della Legge 24.11.1981, n. 689 e del D.P.R. 22.07.1982, n. 571.
- 3) Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario.

#### Art. 49 - RISARCIMENTO DANNI

Il contravventore che arrechi danno alla cosa pubblica, indipendentemente dalla irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, è tenuto alla rifusione dei danni accertati e quantificati dagli uffici competenti.

#### Art. 50 –SANZIONI ALTERNATIVE

Nell'ipotesi che il trasgressore sia minorenne, la sanzione amministrativa pecuniaria può essere sostituita da attività materiali e/o didattiche di pubblica utilità idonee a riparare il danno provocato ed attinenti alla violazione; attività comunque organizzate da strutture pubbliche competenti purché previa autorizzazione dell'esercente la patria potestà.

### TITOLO 8 : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 51 : ABROGAZIONI DI NORME

Il Regolamento di Polizia urbana approvato in precedenza e le ordinanze in contrasto con il presente regolamento e ss. mm. ed ii. sono abrogati.

#### Art. 52 : ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione ed abroga il precedente regolamento adottato nell'anno XXXX, e le ss. mm. ed ii. nonché le ordinanze emesse negli anni seguenti riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

#### Art. 53 : NORMA FINALE.

Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.